

CAMB/2017/32 del 13 aprile 2017

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: **Servizio Gestione Rifiuti Urbani - Affidamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani ad A.R.E.A. S.p.A. - Adeguamento alla normativa europea ai sensi dell'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012: acquisizione della partecipazione alla società da parte del Comune di Comacchio - Presa d'atto**

Il Presidente
F.to Tiziano Tagliani

CAMB/2017/32

L'anno **2017** il giorno 13 del mese di aprile presso la sala riunioni della sede di ATERSIR, via Cairoli 8/F - Bologna, si è riunito il Consiglio d'Ambito, convocato con lettera PG.AT/2017/2381 del 11 aprile 2017. Sono presenti i Sigg.ri:

		ENTE			P/A
1	Azzali Romeo	Comune di Mezzani	PR	Sindaco	P
2	De Pascale Michele	Comune di Ravenna	RA	Sindaco	A
3	Dosi Paolo	Comune di Piacenza	PC	Sindaco	A
4	Giannini Stefano	Comune di Misano A.	RN	Sindaco	P
5	Giovannini Michele	Comune di Castello d'Argile	BO	Sindaco	P
6	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
7	Reggianini Stefano	Comune di Castelfranco E.	MO	Sindaco	P
8	Tagliani Tiziano	Comune di Ferrara	FE	Sindaco	P
9	Tutino Mirko	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P

Il Presidente Tagliani dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AD A.R.E.A. S.P.A. - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012: ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ DA PARTE DEL COMUNE DI COMACCHIO - PRESA D'ATTO.

Visti:

- il d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", art. 34, commi 20 e 21, ai sensi del quale:
 - 20. *Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;*
 - 21. *Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che*

- regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013;*
- il d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, convertito in l. 27 febbraio 2014, n. 15 recante “Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”, art. 13, ai sensi del quale:
 1. *In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 [...] al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente responsabile dell'affidamento ovvero, ove previsto, l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo abbia già avviato le procedure di affidamento pubblicando la relazione di cui al comma 20 del medesimo articolo, il servizio è espletato dal gestore o dai gestori già operanti fino al subentro del nuovo gestore e comunque non oltre il 31 dicembre 2014;*
 2. *La mancata istituzione o designazione dell'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale [...], ovvero la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Prefetto competente per territorio, le cui spese sono a carico dell'ente inadempiente, che provvede agli adempimenti necessari al completamento della procedura di affidamento entro il 31 dicembre 2014;*
 3. *Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2 comporta la cessazione degli affidamenti non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014;*
 - la l. 23 dicembre 2014, n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, art. 1, comma 609 ai sensi del quale, all'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011 n. 138, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6-bis. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, comprese quelle di carattere speciale, in materia di servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica si intendono riferite, salvo deroghe espresse, anche al settore dei rifiuti urbani e ai settori sottoposti alla regolazione ad opera di una Autorità indipendente”
 - il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, art. 172, comma 1, come sostituito dall'art. 7, comma 1, lettera i) d.l. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla l. 11 novembre 2014, n. 164, ai sensi del quale, in riferimento al servizio idrico integrato, *Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l'affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente;*
 - il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 - il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;

- la l.r. 6 settembre 1999, n. 25 recante “Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali e disciplina delle forme di cooperazione tra gli Enti Locali per l’organizzazione del Servizio idrico integrato e del Servizio di gestione dei rifiuti urbani”;
- la l.r. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”;

premesso che:

- la l.r. n. 23/2011 ha istituito l’Agenzia territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti, di seguito anche “Agenzia”, cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l’esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006;
- l’Agenzia esercita le proprie funzioni per l’intero territorio regionale e dal 1° gennaio 2012 è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse forme di cooperazione di cui all’art. 30 della l.r. n. 10/2008 e, pertanto, anche nei rapporti derivanti dai contratti stipulati con i singoli gestori per l’erogazione dei servizi pubblici nei rispettivi bacini di affidamento;

richiamato in particolare l’art. 7, comma 5, lettera *f*) della l.r. n. 23/2011, ai sensi del quale il Consiglio d’ambito dell’Agenzia provvede all’assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

considerato che:

- A.R.E.A. S.p.A. eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni soci di Berra, Codigoro, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Voghiera (FE) sulla base di un affidamento diretto e della relativa convenzione stipulata in data 3 maggio 2005 con l’Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017;
- A.R.E.A. S.p.A. svolge il medesimo servizio nel territorio del Comune di Comacchio sulla base dell’affidamento diretto e della convenzione del 3 maggio 2005 sopra indicati, seppur in regime di *prorogatio*;

richiamato l’obbligo dell’Agenzia di adeguare gli affidamenti in essere non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma di affidamento prescelta e di pubblicare (in tal senso) apposita relazione sul proprio sito internet, dando conto della sussistenza dei medesimi requisiti al fine di assicurare, in specie, il rispetto della disciplina europea e la parità tra gli operatori e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, secondo quanto previsto dall’art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012;

richiamata integralmente la deliberazione n. 36 del 30 dicembre 2013 di questo Consiglio d’ambito in merito allo svolgimento dell’attività istruttoria rivolta alla verifica della conformità all’ordinamento europeo, ai sensi del citato art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, dell’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito (per quanto rileva in questa sede) ad A.R.E.A. S.p.A.;

richiamata integralmente la deliberazione n. 13 del 26 marzo 2014 mediante la quale questo Consiglio d'ambito, dando seguito all'adempimento previsto dal citato art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012:

- ha rappresentato in particolare l'esito dell'istruttoria di cui alla precedente deliberazione n. 36/2013, ritenendo l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito ad A.R.E.A. S.p.A. non conforme al requisito del controllo analogo degli Enti locali soci, con specifico riferimento ai profili statutari, evidenziando inoltre l'ulteriore profilo di non conformità derivante dal fatto che la società svolge il servizio (anche) nel territorio del Comune non socio di Comacchio;
- ha pertanto evidenziato nei confronti di A.R.E.A. S.p.A., dei Comuni soci e del Comune non socio di Comacchio la necessità di conformare la gestione in essere del servizio rifiuti urbani alla normativa europea secondo gli indirizzi contenuti nella medesima deliberazione n. 13/2014 entro il termine del 31 dicembre 2014 (secondo la proroga contenuta nel d.l. n. 150/2013), pena la cessazione dell'affidamento alla medesima data, invitando in tal senso la società di gestione e i Comuni interessati ad identificare puntuali misure in coerenza con gli indirizzi dati, per l'adeguamento ai requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento *in house* prescelta;

richiamata inoltre integralmente la deliberazione n. 14 del 30 aprile 2015 mediante la quale questo Consiglio d'ambito, al fine dell'adeguamento alla normativa europea (per quanto rileva in questa sede) dell'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito ad A.R.E.A. S.p.A. in conformità a quanto evidenziato nel procedimento di cui alle suindicate deliberazioni n. 36/2013 e n. 13/2014:

- acquisito il testo dello statuto di A.R.E.A. S.p.A., così come modificato in sede di Assemblea straordinaria dei soci con deliberazione del 22 dicembre 2014, ha deliberato in particolare di prendere atto delle intervenute modifiche statutarie di *governance* di A.R.E.A. S.p.A., in quanto tali coerenti al controllo analogo degli Enti locali soci nei confronti del soggetto direttamente partecipato, alla luce dei requisiti elaborati dalla giurisprudenza comunitaria in materia di *in house providing* già descritti nelle precedenti deliberazioni di questo Consiglio d'ambito più sopra integralmente richiamate;
- ha ritenuto inoltre che il processo di unificazione di A.R.E.A. S.p.A. con C.M.V. Servizi S.r.l. - società a sua volta titolare di affidamento diretto del servizio di gestione rifiuti urbani nel territorio dei Comuni soci di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda (FE) in virtù di convenzione sottoscritta (in data 9 luglio 2005) con l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017 - previsto nei *Piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie*, deliberati dai Comuni soci ai sensi dell'art. 1, comma 612, della l. n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), insieme all'aumento di capitale riservato al Comune di Comacchio, rappresentasse una misura coerente alla necessità di conformare alla normativa europea, per quanto rileva in questa sede, l'affidamento del servizio pubblico relativo ai servizi urbani assentito ad A.R.E.A. S.p.A., evidenziando infine nei confronti della società di gestione e dei Comuni interessati, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, la necessità di dar seguito a quanto disposto nei medesimi Piani operativi mediante l'adozione entro il termine del 30 settembre 2015 (secondo la proroga di cui all'art. 3-bis, comma 6-bis,

del d.l. n. 138/2011, in combinato disposto con l'art. 172, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006), pena la cessazione dell'affidamento alla medesima data, delle relative deliberazioni consiliari di approvazione di tutti i Comuni interessati;

considerato in particolare che:

- tutti i Comuni soci di A.R.E.A. S.p.A. hanno provveduto a trasmettere all'Agenzia copia delle deliberazioni dei rispettivi Consigli recanti ad oggetto *AREA S.p.A. – Approvazione del Progetto di scissione parziale, proporzionale, a valori contabili, mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale a Società beneficiaria di nuova costituzione, ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile e mandato al Consiglio di amministrazione per il successivo aumento di capitale scindibile della Società scissa ai sensi dell'art. 2438 e seguenti del codice civile a favore del Comune di Comacchio*;
- in data 28 settembre 2015 l'Assemblea straordinaria di A.R.E.A S.p.A. ha deliberato all'unanimità l'approvazione del medesimo Progetto di scissione societaria di cui all'oggetto delle suindicate deliberazioni dei Comuni soci;
- è stata acquisita agli atti dell'Agenzia la deliberazione del Consiglio del Comune di Comacchio n. 98 del 26/10/2015 recante *Sottoscrizione aumento di capitale sociale della futura Società scissa "AREA SpA" in ottemperanza alla deliberazione di ATERSIR CAMB/2015/14 del 30 aprile 2015. Linee di indirizzo ed ipotesi di conferimento*;
- in data 09/12/2015, con atto a rogito Notaio Andrea Zecchi (Ferrara, n. repertorio 26877, n. raccolta 3330), è stata formalizzata la scissione parziale proporzionale in favore della società di nuova costituzione A.R.E.A. Impianti S.p.A., con decorrenza degli effetti giuridici dal 18/12/2015;

richiamata infine integralmente la deliberazione n. 62 del 21 dicembre 2015 mediante la quale questo Consiglio d'ambito:

- ha preso atto delle deliberazioni dei Comuni soci di A.R.E.A. S.p.A. - recanti approvazione del Progetto di scissione della Società medesima e del mandato per il successivo aumento di capitale della Società scissa a favore del Comune di Comacchio - nonché della deliberazione n. 98/2015 del Comune di Comacchio - recante approvazione dell'ipotesi di sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale della futura Società scissa "AREA SpA" mediante conferimento di beni immobili, per l'adesione del medesimo Comune di Comacchio alla Società scissa - quali atti adottati in conformità alla deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 14/2015, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 e pertanto ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma *in house* dell'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani assentito ad A.R.E.A. S.p.A. (scissa), destinato a cessare alla scadenza del 31 dicembre 2017 prevista nel contratto di servizio in essere;
- ha precisato inoltre che quanto sopra dovesse intendersi deliberato, fatta salva la verifica da parte dell'Agenzia del perfezionamento dell'operazione di aumento di capitale della Società (scissa) A.R.E.A. S.p.A. a favore del Comune di Comacchio e di adesione del medesimo Comune alla società scissa, mediante approvazione dell'Assemblea straordinaria della Società scissa A.R.E.A. S.p.A. entro il termine del 30 giugno 2016;

vista la nota del 30/06/2016 (acquisita agli atti dell'Agenzia con PG.AT/2016/4310 del 05/07/2016) con la quale AREA S.p.A., in relazione a quanto disposto con la suindicata deliberazione n. 62/2015 di questo Consiglio d'ambito:

- ha provveduto a trasmettere la deliberazione n. 40 del 14 giugno 2016 con la quale il Consiglio comunale di Comacchio ha deliberato l'acquisizione della partecipazione nella società pubblica A.R.E.A. S.p.A. mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale per un importo di euro 484.340,00 (pari a 24.217 nuove azioni) riservato al Comune di Comacchio ai sensi dell'art. 2441, commi 5 e 6, del codice civile, a mezzo conferimento di bene in natura individuato nel complesso immobiliare "Sede della ex direzione della Salina di Comacchio" (sito in Comacchio tra la via Edgardo Fogli e via Monsignor Manfrini);
- ha provveduto a comunicare i contenuti dell'atto con il quale in data 24 giugno 2016 l'Assemblea straordinaria dei soci di A.R.E.A. S.p.A. ha approvato di aumentare in misura corrispondente il capitale sociale, con esclusione per gli attuali soci del diritto di opzione, da sottoscrivere da parte del Comune di Comacchio, mediante conferimento dell'immobile dell'ex direzione della Salina, prevedendo l'emissione di n. 24.217 azioni tutte spettanti al Comune di Comacchio e delegando il Presidente del proprio Consiglio di amministrazione ad intervenire all'atto di conferimento per pattuire quanto necessario e allegando lo Statuto, aggiornato nell'ammontare del capitale sociale;

visto inoltre l'atto a rogito Notaio Andrea Zecchi (Ferrara, n. repertorio 27707, n. raccolta 13829) del 12 gennaio 2017 (acquisito agli atti dell'Agenzia con PG.AT/2017/434 del 24/01/2017) con il quale il Comune di Comacchio ha sottoscritto l'aumento del capitale sociale di euro 484.340,00, deliberato in data 24 giugno 2016 e indicato più sopra, a detto Comune riservato, e ha conferito l'immobile denominato "Direzione Salina di Comacchio" nella società A.R.E.A. S.p.A.;

rilevato che l'atto di conferimento sottoscritto dalle parti è rimasto sottoposto alla condizione sospensiva del mancato esercizio da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della prelazione spettantegli ai sensi degli artt. 59, 60 e 61 del d.lgs. n. 42/2004, trattandosi di immobile dichiarato di interesse storico artistico, di cui la Soprintendenza competente ha autorizzato il conferimento in data 30/12/2016;

visto l'atto a rogito Notaio Andrea Zecchi (Ferrara, n. repertorio 27865, n. raccolta 13931) del 20 marzo 2017 (acquisito agli atti dell'Agenzia con PG.AT/2017/2447 del 12/04/2017) con il quale è stato constatato il mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero competente e pertanto verificata la condizione sospensiva apposta al conferimento del Comune di Comacchio in data 12 gennaio 2017 e perfezionato l'aumento di capitale sociale della società A.R.E.A. S.p.A. riservato al solo Comune di Comacchio, con effetti che si è voluto retroagissero alla medesima data di sottoscrizione del conferimento ovvero al 12 gennaio 2017;

visto infine l'atto a rogito Notaio Andrea Zecchi (Ferrara, n. repertorio 27874, n. raccolta 13940) del 24 marzo 2017 (acquisito agli atti dell'Agenzia con PG.AT/2017/2447 del 12/04/2017) con il quale l'Assemblea straordinaria di A.R.E.A. S.p.A. ha approvato il progetto di fusione per incorporazione della società C.M.V. Raccolta S.r.l. nella società A.R.E.A. S.p.A., redatto dagli organi amministrativi delle società partecipanti alla fusione in data 24/06/2016 e approvato con deliberazione consiliare di tutti i Comuni soci, prendendo atto che per effetto della fusione la

società incorporante A.R.E.A. S.p.A. subentrerà con pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della società incorporanda C.M.V. Raccolta S.r.l., che gli effetti della fusione decorreranno dalla data in cui risulta eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. e che, a seguito della fusione, la società incorporante assumerà la denominazione sociale "C.L.A.R.A. S.P.A.";

considerato che, con la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di euro 484.340,00 in data 12/01/2017, liberato mediante conferimento del compendio immobiliare denominato "Direzione delle Saline di Comacchio", in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci della società A.R.E.A. S.p.A. in data 24 giugno 2016, secondo quanto riportato più sopra, si è concluso il percorso di ingresso del Comune di Comacchio nella società A.R.E.A. S.p.A.;

ritenuto pertanto di prendere atto della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di A.R.E.A. S.p.A. da parte del Comune di Comacchio, mediante conferimento del compendio immobiliare denominato "Direzione delle Saline di Comacchio", in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci della società A.R.E.A. S.p.A. in data 24 giugno 2016, come riportato più sopra, quale atto adottato in conformità a quanto prescritto dalla deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 62 del 21 dicembre 2015, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 e pertanto ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma *in house* dell'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani assentito alla società A.R.E.A. S.p.A.;

ritenuto inoltre, per quanto sopra, di dichiarare la conformità dell'affidamento sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche indicate nella relazione allegata quale parte integrante alla presente deliberazione;

ritenuto infine che il gestore A.R.E.A. S.p.A. resta obbligato all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Comacchio sulla base della convenzione sottoscritta in data 3 maggio 2005 tra l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara e la società A.R.E.A. S.p.A.;

ritenuto di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;

dato atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica reso dal Ing. Vito Belladonna ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di prendere atto della sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale di A.R.E.A. S.p.A. da parte del Comune di Comacchio mediante conferimento del compendio immobiliare denominato "Direzione delle Saline di Comacchio", in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci della società A.R.E.A. S.p.A. in data 24 giugno 2016, come riportato nelle premesse della presente deliberazione, quale atto adottato in conformità a quanto prescritto dalla deliberazione di questo Consiglio d'ambito n. 62 del 21 dicembre 2015, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 e pertanto ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma *in house* dell'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani assentito alla società A.R.E.A. S.p.A.;
2. di dichiarare la conformità dell'affidamento di cui al precedente punto 1. sulla base dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche indicate nella relazione allegata quale parte integrante alla presente deliberazione;
3. di disporre che, per quanto deliberato nei precedenti punti 1. e 2., il gestore A.R.E.A. S.p.A. resta obbligato all'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Comacchio sulla base della convenzione sottoscritta in data 3 maggio 2005 tra l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara e la società A.R.E.A. S.p.A.;
4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito internet dell'Agenzia;
5. di disporre altresì l'invio della presente deliberazione ai soggetti interessati (Comuni e gestore);
6. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti connessi e conseguenti;
7. di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AD A.R.E.A.
S.P.A.: RELAZIONE PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL
DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012 N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN
LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'ambito n. 32 del 13 aprile 2017

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AD A.R.E.A.

S.P.A.: RELAZIONE PER LA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012 N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 17 DICEMBRE 2012 N. 221

Riferimenti normativi e giurisprudenziali.

Il decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012 n. 221 e recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", stabilisce all'art. 34, comma 20, che *per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste.*

Al successivo comma 21 prevede inoltre che *Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. [...] Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013.*

Rispetto agli affidamenti in essere dei servizi pubblici locali di rilevanza economica s'impone pertanto l'adeguamento alla normativa europea, immediatamente applicabile, posta l'abrogazione dell'art. 4 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, recante *Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali ai referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea*, con sentenza della Corte Costituzionale 20 luglio 2012 n. 199.

Il termine del 31 dicembre 2013, previsto per l'adeguamento degli affidamenti dei servizi pubblici di rilevanza economica e perciò anche per gli affidamenti del servizio di gestione dei rifiuti urbani, deve peraltro intendersi prorogato: al 31 dicembre 2014 sulla base dell'art. 13 del decreto legge 30 dicembre 2013 n. 150, convertito in legge 27 febbraio 2014 n. 15, recante

“Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative”, e successivamente al 30 settembre 2015 sulla base dell’art. 3-bis, comma 6-bis, del d.l. n. 138/2011 (comma aggiunto dall’art. 1, comma 609, della legge 23 dicembre 2014 n. 190), in combinato disposto con l’art. 172, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 (così come modificato dall’art. 7, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133) in quanto disposizione di legge (in materia di servizio idrico) compatibile con il settore dei rifiuti urbani nella parte in cui proroga a quella data la cessazione degli affidamenti non conformi alla disciplina *pro tempore* vigente e nella fattispecie non conformabili, ai quali in via interpretativa si ritiene di dover aggiungere gli affidamenti rispetto ai quali sia ancora possibile rimuovere gli elementi di contrarietà alla disciplina europea.

segue: Il modello dell’*in house providing*.

Tra i modelli organizzativi di produzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, l’*in house providing* si sostanzia in una forma di autoproduzione del servizio attraverso una società partecipata dall’Ente o dagli Enti locali affidanti e controllata dai medesimi sotto il profilo imprenditoriale e decisionale.

Secondo la giurisprudenza comunitaria che si è sviluppata a partire dalla nota sentenza “Teckal” (C.G.C.E. 18 novembre 1999, causa C-107/98), la gestione *in house* dei servizi pubblici presuppone infatti la contemporanea presenza di tre requisiti:

- i. il capitale sociale interamente pubblico;
- ii. l’esercizio da parte dell’Ente e degli Enti locali titolari del capitale sociale di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- iii. la realizzazione da parte della società stessa della parte più importante della propria attività con l’Ente o gli Enti locali che la controllano.

Il modello organizzativo dell’*in house* ha ricevuto peraltro una codificazione nelle direttive europee in materia di appalti e concessioni (art. 12 della direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014; art. 28 della direttiva 2014/25/UE e art. 17 della direttiva 2014/23/UE) e nel relativo decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 di attuazione, ai sensi del quale: *Una concessione o un appalto pubblico, nei settori ordinari o speciali, aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto*

privato, non rientrano nell'ambito di applicazione del presente codice quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'amministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore esercita sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;*
- b) oltre l'80% delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi;*
- c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (art. 5, comma 1).*

Quanto al requisito del controllo analogo, si osservi che *in positivo* esso *deve importare un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e le decisioni importanti, e può essere attuato con poteri di direttiva, di nomina e revoca degli amministratori, e con poteri di vigilanza e ispettivi* (in tal senso, si veda Cons. St., sez. VI, sent. 11 febbraio 2013 n. 762).

Nello stesso senso dispone del resto l'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 ai sensi del quale, inoltre: *Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore (c.d. in house providing a cascata).*

Il controllo analogo dei soci pubblici sulla società *in house* costituisce dunque un "potere assoluto" di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività del soggetto partecipato, e che riguarda l'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo.

La giurisprudenza ha affrontato peraltro il problema delle modalità del controllo analogo nel caso in cui il capitale sociale della società *in house* sia frazionato tra una pluralità di soci pubblici, giungendo alla conclusione che il controllo possa essere esercitato congiuntamente (anche a maggioranza), a condizione che ciascuno dei soci partecipi non solo al capitale della società dedicata all'erogazione del servizio pubblico ma anche agli organi direttivi della stessa (su quest'ultimo profilo, si veda in particolare C. giust. UE, sez. III, 29 novembre 2012 C-182/11 e C-183/11. Econord S.p.A.).

E' dunque essenziale che il controllo esercitato sull'ente affidatario sia *effettivo* ovvero sia uguale e congiunto da parte di tutti i soci pubblici, tanto azionisti di maggioranza quanto di minoranza (sull'assimilabilità del controllo analogo al controllo congiunto, si vedano in particolare C.G.C.E., sez. III, 13 novembre 2008, causa C-324/07, Coditel Brabant SA, e 10 settembre 2009, causa C-573/07, Sea Srl).

Anche il controllo congiunto trova positivizzazione nel d.lgs. n. 50/2016, ai sensi del quale il controllo è congiunto *quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

- a) *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;*
- b) *tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;*
- c) *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllati (art. 5, comma 5).*

Sui requisiti che devono sussistere per il c.d. *in house* pluripartecipato si veda anche T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 23/12/2016 n. 2474.

Rinviando alle suindicate definizioni di “controllo analogo” e di “controllo analogo congiunto”, il decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, dispone infine che, ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo proprio delle società *in house*: gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni codicistiche relative agli organi di amministrazione delle società; gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile; i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali, che possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'art. 2341-bis, primo comma del codice civile (cfr. art. 16, comma 2).

In relazione al profilo dell'attività svolta, è necessario che le prestazioni della società sottoposta al controllo analogo dell'Ente locale socio siano sostanzialmente destinate in via esclusiva all'Ente locale medesimo; la società *in house* deve caratterizzarsi cioè come “soggetto dedicato”

al servizio pubblico per il quale viene costituito, realizzando la propria attività con l'Ente che la controlla; in questo senso, il soggetto *in house* non deve avere la propensione ad effettuare investimenti di risorse economiche in altri mercati, in vista di un'espansione in settori diversi da quelli rilevanti per l'Ente pubblico conferente; solo in presenza di questa condizione, accanto a quella del controllo analogo, è possibile escludere legittimamente l'applicazione delle procedure dell'evidenza pubblica; il controllo analogo non priverebbe infatti la società (controllata) della libertà di svolgere la propria attività economica sul mercato, entrando in concorrenza con altre imprese; la *ratio* dell'ulteriore requisito del "soggetto dedicato" va ritrovata dunque nella protezione della *par condicio* fra imprese, impedendo che il soggetto imprenditoriale che gode di un affidamento diretto possa operare liberamente nel mercato in concorrenza con coloro che non godono di tale privilegio (sul requisito dell'attività prevalente, si veda in particolare C.G.C.E., sez. I, 11 maggio 2006, causa C-340/04, Carbotermo S.p.A. e Consorzio Alisei).

A questo proposito l'art. 5 del d.lgs. n. 50/2016, riportato più sopra, ricorre peraltro ad un criterio di misurazione, disponendo che oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente locale o dagli enti locali soci (comma 1) e che, per determinare tale percentuale, si prende in considerazione il fatturato totale medio per i tre anni precedenti l'aggiudicazione della concessione (comma 7).

Ai sensi del già citato art. 16 del d.lgs. n. 175/2016, gli statuti delle società *in house* devono prevedere quindi che *oltre l'80 per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita sole a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società* (comma 3).

Sulla necessità di escludere dall'attività "prevalente" ai fini del modello organizzativo dell'*in house* l'attività imposta all'ente affidatario da un'amministrazione pubblica, non sua socia, a favore di enti territoriali a loro volta non soci di detto ente e che non esercitano su di esso alcun controllo, con la conclusione che tale attività deve essere considerata come un'attività svolta a favore di terzi, si veda peraltro C.G.U.E., Sez. VIII, 8/12/2016 n. C-553/15.

Quanto, infine, al requisito del capitale sociale interamente pubblico, si osserva che la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016 di attuazione delle direttive europee (cfr. cit. art. 5, comma 1, lettera c))

sembra consentire una disciplina meno rigorosa, con la possibilità di forme di partecipazione di capitali privati che non comportano controllo o potere di veto, prescritte dalle disposizioni legislative, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata (cfr. inoltre il parere del Consiglio di Stato, Sez. II, 30 gennaio 2015 n. 298, reso sul caso "CINECA").

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, del d.lgs. n. 175/2016 le società *in house* sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 50/2016.

L'affidamento *in house* del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito alla società Area S.p.A..

Si premette che A.R.E.A. S.p.A. è società a capitale interamente pubblico che eroga il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio dei Comuni ferraresi soci di Berra, Codigoro, Copparo, Fiscaglia, Formignana, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Masi Torello, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Ro, Tresigallo, Voghiera sulla base di un affidamento diretto e della relativa convenzione stipulata in data 3 maggio 2005 con l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017.

A.R.E.A. S.p.A. eroga inoltre il medesimo servizio nel Comune di Comacchio sulla base dell'affidamento diretto e della convenzione del 3 maggio 2005 sopra indicati, seppur in regime di *prorogatio*.

Questa Agenzia, a seguito dell'attività istruttoria rivolta alla verifica della conformità all'ordinamento europeo ai sensi dell'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 (cfr. deliberazione del Consiglio d'ambito n. 36 del 30 dicembre 2013), ha ritenuto l'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani assentito alla società A.R.E.A. S.p.A. non conforme al requisito del controllo analogo degli Enti locali soci, con specifico riferimento ai profili statutari, evidenziando inoltre l'ulteriore profilo di non conformità derivante dal fatto che la società svolge il servizio (anche) nel territorio del Comune non socio di Comacchio.

Sulla base di questi presupposti (meglio descritti nella deliberazione del Consiglio d'ambito n. 13 del 26 marzo 2014, alla quale si rinvia) l'Agenzia ha pertanto evidenziato nei confronti della società A.R.E.A. S.p.A., dei Comuni soci e del Comune non socio di Comacchio la necessità di

conformare la gestione del servizio pubblico relativo ai rifiuti urbani alla normativa europea mediante:

- l'attribuzione a tutti i soci pubblici di un effettivo potere di direzione dell'attività del soggetto partecipato nonché di nomina degli organi direttivi, mediante opportune modifiche statutarie;
- la definizione di un procedimento rivolto ad assicurare un legittimo affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nel territorio del Comune di Comacchio.

segue: Le misure di adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea.

Per quanto sopra, la società A.R.E.A. S.p.A., i Comuni soci e il Comune di Comacchio hanno intrapreso un complesso processo di adeguamento, del quale l'Agenzia ha dato conto con le deliberazioni del Consiglio d'ambito n. 14 del 30 aprile 2015, n. 62 del 21 dicembre 2015 e con la deliberazione in data odierna alla quale la presente relazione è allegata quale parte integrante. Di seguito si rappresentano le fasi e gli atti fondamentali.

1. In data 22 dicembre 2014 l'Assemblea straordinaria dei soci di A.R.E.A. S.p.A. ha approvato modificazioni statutarie specificamente rivolte ad assicurare il controllo analogo dei Comuni soci sulla società di gestione partecipata, coerentemente agli indirizzi indicati dall'Agenzia nell'ambito del procedimento di adeguamento alla normativa europea.

Le nuove disposizioni statutarie di A.R.E.A. S.p.A., andando oltre i poteri che il diritto societario riconosce alla maggioranza sociale, assicurano infatti a tutti gli enti locali soci un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni più importanti della società partecipata, così come indicato di seguito:

- lo statuto sottopone in particolare all'approvazione dell'Assemblea, con il *voto favorevole di almeno i due terzi dei Soci che rappresentino almeno anche i due terzi del capitale Sociale*:
 - *il bilancio di previsione pluriennale, bilancio di previsione annuale e programma degli investimenti;*
 - *report di gestione semestrale, quale strumento di verifica nell'ambito dei poteri di controllo analogo, e bilancio consuntivo;*

- la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del suo Presidente, dell'Amministratore Unico e dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale (così, l'art. 14 dello statuto);
- all'Assemblea ordinaria dei Soci viene demandato il compito di realizzare il coordinamento e la consultazione tra gli enti locali, avvalendosi di un segretario scelto tra il personale della Società partecipata (cfr. art. 27 dello statuto);
- ai singoli Soci spettano poteri ispettivi verso la Società partecipata e connesse infrastrutture essenziali nel rispetto della tutela della sicurezza e della non interruzione del pubblico servizio (cfr. art. 27, cit.).

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 612, della l. 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) i Comuni soci di A.R.E.A. S.p.A. hanno approvato i piani operativi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute (acquisiti agli atti dell'Agenzia con PG/2015/2889 del 30/04/2015), dichiarando la volontà di mantenere la partecipazione nella società A.R.E.A. S.p.A. e prefigurando un processo di unificazione della medesima società con C.M.V. Servizi S.r.l., società a sua volta titolare di affidamento diretto del servizio di gestione rifiuti urbani nel territorio dei Comuni ferraresi soci di Bondeno, Cento, Mirabello, Poggio Renatico, Sant'Agostino e Vigarano Mainarda sulla base di convenzione sottoscritta in data 9 luglio 2005 con l'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara, con scadenza al 31 dicembre 2017.

I piani operativi prevedono peraltro che il processo di unificazione si articola in un'operazione di scissione e successiva fusione del ramo "raccolta" delle due società, per la creazione di un nuovo soggetto gestore, contemplando inoltre una fase di aumento di capitale sociale dedicato e riservato al Comune di Comacchio.

3. Nel rispetto del termine del 30 settembre 2015 di cui alla deliberazione del Consiglio d'ambito dell'Agenzia n. 14 del 30 aprile 2015, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012 e pertanto ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalla normativa europea per la forma *in house* dell'affidamento del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani assentito ad A.R.E.A. S.p.A., i Consigli di tutti i Comuni soci di A.R.E.A. S.p.A. hanno provveduto a deliberare l'approvazione del "Progetto di scissione parziale, proporzionale, a valori contabili, mediante trasferimento di parte del patrimonio sociale a Società beneficiaria di nuova costituzione, ai sensi dell'art. 2506-bis del codice civile e mandato al Consiglio di

amministrazione per il successivo aumento di capitale scindibile della Società scissa ai sensi dell'art. 2438 e seguenti del codice civile a favore del Comune di Comacchio"; mentre in data 28 settembre 2015 il progetto è stato approvato all'unanimità dall'Assemblea straordinaria dei soci di A.R.E.A. S.p.A..

L'operazione di scissione parziale proporzionale in favore della società di nuova costituzione A.R.E.A. Impianti S.p.A. è stata infine formalizzata in data 09/12/2015, con atto a rogito Notaio Andrea Zecchi (Ferrara, n. repertorio 26877, n. raccolta 3330), con decorrenza degli effetti giuridici dal 18/12/2015.

4. Contestualmente il Comune di Comacchio, con deliberazione del Consiglio n. 98 del 26/10/2015, ha approvato l'ipotesi di sottoscrizione dell'aumento di capitale della Società scissa A.R.E.A. S.p.A. mediante conferimento di beni immobili, in ottemperanza alla medesima deliberazione del Consiglio d'ambito n. 14/2015, autorizzando inoltre il Sindaco a richiedere al Presidente del Tribunale di Ferrara la nomina di un perito che provvedesse a redigere quanto disposto dall'art. 2343 del codice civile, per consentire la partecipazione del Comune di Comacchio in A.R.E.A. S.p.A. (scissa), e dando atto degli ulteriori necessari provvedimenti rivolti ad assicurare l'effettivo ingresso del Comune nella società di gestione del servizio.

5. L'operazione di aumento di capitale della società scissa A.R.E.A. S.p.A. a favore del Comune di Comacchio, come previsto nella deliberazione del Consiglio d'ambito dell'Agenzia n. 62 del 21 dicembre 2015, si è perfezionato infine mediante approvazione dell'Assemblea straordinaria dei soci entro il termine del 30 giugno 2016.

Con deliberazione n. 40 del 14 giugno 2016, il Consiglio comunale di Comacchio ha deliberato infatti l'acquisizione della partecipazione nella società pubblica A.R.E.A. S.p.A. mediante sottoscrizione dell'aumento di capitale sociale, ad esso riservato, per un importo di euro 484.340,00 (pari a 24.217 nuove azioni), a mezzo conferimento di bene in natura individuato nel complesso immobiliare "Sede della ex direzione della Salina di Comacchio" (sito in Comacchio tra la via Edgardo Fogli e via Monsignor Manfrini); mentre in data 24 giugno 2016 l'Assemblea straordinaria dei soci di A.R.E.A. S.p.A. ha approvato di aumentare in misura corrispondente il capitale sociale, con esclusione per gli attuali soci del diritto di opzione, da sottoscrivere da parte del Comune di Comacchio, mediante conferimento dell'immobile, prevedendo l'emissione di n. 24.217 azioni tutte spettanti al Comune di Comacchio e delegando il Presidente del proprio

Consiglio di amministrazione ad intervenire all'atto di conferimento per pattuire quanto necessario e allegando lo Statuto, aggiornato nell'ammontare del capitale sociale.

6. Con atto a rogito Notaio Andrea Zecchi (Ferrara, n. repertorio 27707, n. raccolta 13829) del 12 gennaio 2017 (acquisito agli atti dell'Agenzia con PG.AT/2017/434 del 24/01/2017) il Comune di Comacchio ha sottoscritto l'aumento del capitale sociale di euro 484.340,00, deliberato in data 24 giugno 2016, a detto Comune riservato, e ha conferito l'immobile denominato "Direzione Salina di Comacchio" nella società A.R.E.A. S.p.A..

Nell'atto di conferimento si precisa peraltro che *il conferimento e il conseguente aumento del capitale sociale sono sottoposti alla condizione volontaria, avente lo stesso contenuto di quella di diritto, ex art. 61 D.Lgs. 42/2004, del mancato esercizio, da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo della prelazione riconosciutagli dagli articoli 59, 60 e 61 del D.Lgs. 42/2004, da esercitarsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente atto. Gli effetti del presente conferimento, al verificarsi della condizione sospensiva, si vuole retroagiscano alla data odierna.*

La "Direzione Salina di Comacchio", infatti, è un immobile dichiarato di interesse storico artistico, del quale la Soprintendenza competente ha autorizzato il conferimento in data 30/12/2016.

Con atto a rogito Notaio Andrea Zecchi (Ferrara, n. repertorio 27865, n. raccolta 13931) del 20 marzo 2017 (acquisito agli atti dell'Agenzia con PG.AT/2017/2447 del 12/04/2017) è stato constatato infine il mancato esercizio della prelazione da parte del Ministero competente e pertanto verificata la condizione sospensiva apposta al conferimento del Comune di Comacchio in data 12 gennaio 2017 e perfezionato l'aumento di capitale sociale della società A.R.E.A. S.p.A. riservato al solo Comune di Comacchio, con effetti che, come riportato più sopra, si è voluto retroagissero alla medesima data di sottoscrizione del conferimento ovvero al 12 gennaio 2017.

segue: considerazioni conclusive sulla conformità alla normativa europea dell'affidamento assentito ad A.R.E.A. S.p.A..

Quanto esposto più sopra dimostra che, in conformità agli indirizzi contenuti nelle suindicate deliberazioni dell'Agenzia, la società A.R.E.A. S.p.A. e tutti i Comuni interessati hanno adottato misure coerenti alla necessità, ex art. 34, comma 21, del d.l. n. 179/2012, di adeguare alla

normativa europea l'affidamento diretto assentito alla società dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Ferrara nel 2005.

L'Assemblea straordinaria dei soci ha approvato infatti le necessarie modifiche statutarie di *governance* della società, come descritte più sopra, onde assicurare agli enti locali titolari del capitale sociale l'esercizio di un controllo sulla società analogo a quello esercitato sui propri servizi e, nel caso di specie, congiunto, così come già richiesto dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale ed, oggi, anche dalla disciplina legislativa statale in materia di contratti pubblici e di società a partecipazione pubblica (cfr. d.lgs. n. 50/2016 e d.lgs. n. 175/2016).

Con la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, liberato mediante conferimento del compendio immobiliare denominato "Direzione delle Saline di Comacchio", in esecuzione della delibera dell'Assemblea dei soci della società A.R.E.A. S.p.A. in data 24 giugno 2016, secondo quanto riportato più sopra, si è concluso inoltre il percorso di ingresso del Comune di Comacchio nella società di gestione A.R.E.A. S.p.A..

Si è concluso così anche il percorso di adeguamento alla normativa europea dell'affidamento diretto assentito alla società A.R.E.A. S.p.A.: tutti i Comuni serviti da A.R.E.A. S.p.A. mediante erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nei rispettivi territori, compreso il Comune di Comacchio, sono infatti soci della società di gestione e, come tali, in applicazione delle nuove previsioni statutarie, esercitano sulla società partecipata un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, nel caso di specie congiunto, ossia un potere di influire direttamente sulle strategie e sulle decisioni fondamentali della società e di controllarne l'attività.

Si osservi peraltro che il suindicato processo di adeguamento si è svolto in un contesto più complesso di riorganizzazione societaria, che ha preso avvio dalla scissione parziale proporzionale in favore della società di nuova costituzione A.R.E.A. Impianti S.p.A. per giungere alla recente approvazione, da parte delle Assemblee straordinarie delle due società partecipanti, del progetto di fusione per incorporazione della società C.M.V. Raccolta S.r.l. (società *in house* di nuova costituzione, beneficiaria dell'operazione di scissione di C.M.V. Servizi S.r.l., alla quale è stato trasferito il rapporto derivante dalla convenzione sottoscritta da C.M.V. Servizi nel 2005 per la gestione del servizio rifiuti) nella società A.R.E.A. S.p.A., secondo quanto già approvato con deliberazione consiliare di tutti i Comuni soci; gli effetti della fusione decorreranno dalla data in cui risulta eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 c.c. e, a seguito della fusione, la società incorporante assumerà la denominazione sociale "C.L.A.R.A. S.P.A." (cfr.

atto a rogito Notaio Andrea Zecchi del 24 marzo 2017, acquisito agli atti dell'Agenzia con PG.AT/2017/2447 del 12/04/2017).

Conclusivamente deve dirsi pertanto che l'affidamento del servizio pubblico di gestione dei servizi urbani assentito alla società A.R.E.A. S.p.A. con convenzione sottoscritta in data 3 maggio 2005 è conforme ai requisiti previsti dalla normativa per la forma *in house*, con la conseguenza per i Comuni soci, tra i quali anche il Comune di Comacchio, di poter beneficiare legittimamente del servizio pubblico al quale la medesima società è dedicata.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n 32 del 13.04.2017

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI AD A.R.E.A. S.P.A. - ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA EUROPEA AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 21, DEL D.L. N. 179/2012: ACQUISIZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETÀ DA PARTE DEL COMUNE DI COMACCHIO - PRESA D'ATTO.**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

Bologna, 13.04.2017

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Tiziano Tagliani

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La suestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna 18 maggio 2017

Il Direttore
F.to Ing. Vito Belladonna